

**DELIBERA N. 251/11/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE**

**ALLA SOCIETÀ TELEREPORTER S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN
AMBITO LOCALE TELEREPORTER) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 37, COMMA
1, D.LGS. N. 177/05 E DELL'ART. 3, COMMA 4, DELIBERA N. 538/01/CSP**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 settembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale della Regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20 recante *"Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)"* e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha accertato, in data 4 aprile 2011, la violazione della disposizione contenuta nell'art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05 e nell'art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP nel corso della programmazione televisiva trasmessa i giorni 14 novembre 2010; in particolare, il predetto Comitato ha accertato che, sull'emittente televisiva Telereporter *"nel corso del programma televisivo "Processo al gran premio", in particolare nell'intervallo orario 20.46.24 - 20.47.14, la conduttrice, dopo la sovrimpressionazione di uno spot pubblicitario, mostra una maglietta con lo stesso marchio e parla con un ospite in studio che indossa la stessa maglietta"* e che *"nel corso del suddetto programma televisivo il messaggio pubblicitario avente ad oggetto i prodotti dell'impresa "Turbolenza" è privo della prescritta segnaletica e degli accorgimenti richiesti, quali il cambio di contesto scenico, e quindi la pubblicità non è chiaramente riconoscibile e distinguibile dal contenuto editoriale né tenuta nettamente distinta dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali"*,

VISTO l'atto – cont. n. 11/11 – datato 10 maggio 2011 e notificato in data 13 maggio 2011, alla società indicata in oggetto, che ha contestato, nel corso della programmazione televisiva andata in onda il giorno 14 novembre 2010, la violazione della disposizione contenuta nell'art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05 e nell'art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP;

RILEVATO che la predetta società, con memoria difensiva presentata al Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia in data 14 giugno 2011, ha sostenuto che il programma televisivo

“Processo al gran premio” è stato trasmesso in diretta *“secondo una scaletta predisposta da soggetto terzo che ne cura la realizzazione e che ha i contatti diretti con gli sponsor e la conduttrice”*;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia, nel trasmettere a questa Autorità con la nota (prot. n. 0037479) pervenuta in data 20 luglio 2011 la documentazione relativa al presente procedimento sanzionatorio, ha proposto a questa Autorità *“la prosecuzione del procedimento sanzionatorio”* nei confronti della società Telereporter S.r.l.;

RITENUTO che quanto proposto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia può essere accolto, in quanto destinataria delle disposizioni contenute negli articoli citati è l'emittente televisiva, cioè il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi radiotelevisivi, sul quale, pertanto, grava il dovere di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia radiotelevisiva, in virtù degli obblighi assunti con l'atto di concessione o autorizzazione; tra l'altro, *“il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l'osservanza dell'obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi”* (Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537); non può dubitarsi, quindi, della concreta esigibilità del rispetto dell'obbligo contenuta nelle disposizioni in esame – art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05 e art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP – da parte della società Telereporte S.r.l., in quanto la programmazione televisiva contestata non è da considerare un evento riconducibile a soggetti terzi del tutto estranei alla concessionaria privata e solo occasionalmente veicolati – in tempi e in forma incontrollabili – attraverso gli schermi della suddetta emittente, ma di programmi direttamente riconducibili alla responsabilità editoriale dell'azienda, la quale, in qualità di emittente concessionaria, è, perciò, responsabile della norma violata; sull'emittente, quindi, grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05, *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP *“i messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso. Nella pubblicità diffusa prima a dopo i cartoni animati non possono comparire”*,

RILEVATO che, pertanto, si riscontra da parte della società Telereporter S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Telereporter nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 14 novembre 2010 la violazione della disposizione contenuta nell'art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05 e nell'art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP, oltre ogni ragionevole tolleranza;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi poco elevata, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari in ambito locale presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso e, quindi, senza essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal resto della programmazione televisiva;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha documentato di aver intrapreso azioni in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'art. 37, comma 1, d.lgs. 177/05;

VISTO l'art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telereporter S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Telereporter con sede in Milano alla via A. Mambretti n. 9 di pagare la sanzione amministrativa di euro 1033,00 (euro milletrattatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 251/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 251/11/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 settembre 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola